

CAPITOLATO DI SERVIZIO

contenente le norme e le condizioni per l'affidamento del servizio di supporto specialistico DPO
(CIG

Art. 1 (Oggetto del servizio e compiti del DPO)

1. L'appalto ha per oggetto il servizio svolto dal DPO, il quale, in osservanza di quanto previsto dall'art. 39, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 «relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati)» (di seguito definito come “Regolamento” o “GDPR”) è incaricato di svolgere, in piena autonomia e indipendenza, i seguenti compiti e funzioni:
 - a) informare e fornire consulenza al titolare del trattamento o al responsabile del trattamento nonché ai dipendenti che eseguono il trattamento in merito agli obblighi derivanti dal Regolamento, nonché da altre disposizioni nazionali o dell'Unione relative alla protezione dei dati;
 - b) sorvegliare l'osservanza del GDPR, di altre disposizioni nazionali o dell'Unione relative alla protezione dei dati nonché delle politiche del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento in materia di protezione dei dati personali, compresi l'attribuzione delle responsabilità, la sensibilizzazione e la formazione del personale che partecipa ai trattamenti e alle connesse attività di controllo;
 - c) fornire, se richiesto, un parere in merito alla valutazione d'impatto sulla protezione dei dati e sorvegliarne lo svolgimento ai sensi dell'articolo 35 del GDPR;
 - d) cooperare con il Garante per la protezione dei dati personali;
 - e) fungere da punto di contatto con il Garante per la protezione dei dati personali per questioni connesse al trattamento, tra cui la consultazione preventiva di cui all'articolo 36 del GDPR, ed effettuare, se del caso, consultazioni relativamente a qualunque altra questione, nonché per gli interessati in merito all'esercizio dei loro diritti;
 - f) tenersi costantemente aggiornato in generale sulla normativa e le buone prassi in materia di protezione dei dati personali;
 - g) promuovere e diffondere la cultura della protezione dei dati all'interno di Opera e fornire una relazione annuale sulle attività svolte;
 - h) tenere sotto controllo l'attuazione delle misure pianificate per la mitigazione dei rischi;
 - i) monitorare l'applicazione di eventuali aggiornamenti normativi o provvedimenti in materia di protezione dei dati di interesse specifico e ove necessario, in relazione al settore di riferimento per Opera, frequentando e sostenendo idonei corsi e/o master di aggiornamento e formazioni professionali;
 - j) supportare Opera nella procedura di gestione di eventuali data breach.
2. Il DPO non risponderà per eventuali trattamenti omissi dal Titolare anche per semplice colpa e/o negligenza.
3. Nell'esecuzione dei propri compiti, il Responsabile della protezione dei dati dovrà considerare debitamente i rischi inerenti al trattamento, tenendo conto della natura, dell'ambito di applicazione, del contesto e delle finalità del medesimo. A tal fine, dovrà:
 - verificare lo stato della analisi dei rischi e della Valutazione d'impatto sulla protezione dei dati (ex art. 35 GDPR) che Opera ha predisposto e tiene aggiornato;
 - verificare l'esito della sorveglianza a carico del titolare delle misure di mitigazione applicate;
 - sorvegliare l'applicazione delle misure di mitigazione da mettere in atto, seguito delle suddette analisi,
 - nel caso di analisi dei rischi o Valutazione d'impatto sulla protezione dei dati (ex art. 35 GDPR) mancanti, lacunose o non aggiornate, richiedere approfondimenti o ulteriori verifiche sulla analisi effettuata.
4. Il DPO verbalizzerà gli incontri effettuati e dovrà fornire al Titolare del trattamento, almeno annualmente, un rendiconto scritto della propria attività svolta indicando:
 - un quadro delle attività svolte, in corso di svolgimento e/o programmate,
 - le eventuali segnalazioni ricevute dagli interessati
 - le eventuali comunicazioni del Garante,
 - le attività svolte in eventuali procedure relative al data breach

- i provvedimenti presi verso i Contitolari del trattamento, Responsabili esterni al trattamento, Sub-responsabili del trattamento.
- 5. Il DPO riferirà sui necessari e/o opportuni interventi correttivi e migliorativi che sarà opportuno intraprendere sulla analisi dei rischi, sulla Valutazione d'impatto sulla protezione dei dati, sul registro dei trattamenti, sulle procedure interne.
- 6. Il DPO, in osservanza di quanto previsto all'articolo 38 comma 5 del GDPR, è tenuto al segreto o alla riservatezza in merito all'adempimento dei propri compiti sopra descritti, in conformità del diritto dell'Unione o degli Stati membri.

Art. 2 (Doveri del titolare del trattamento)

1. Opera si impegna a:
 - a) assicurare che il DPO sia tempestivamente e adeguatamente coinvolto in tutte le questioni riguardanti la protezione dei dati personali che possano mettere a rischio i diritti e le libertà degli interessati;
 - b) mettere a disposizione del DPO le risorse (personale, locali, attrezzature, software, ecc.) al fine di consentire l'ottimale svolgimento dei compiti e delle funzioni assegnate (in particolare, nel corso del rapporto, il Titolare, previa consultazione con il DPO, valuterà la necessità di istituire un apposito ufficio o gruppo di lavoro, le relative dotazioni logistiche e di risorse umane, nonché i compiti o le responsabilità individuali del personale);
 - c) non rimuovere o penalizzare il DPO in ragione dell'adempimento dei compiti affidati nell'esercizio delle sue funzioni;
 - d) garantire che il DPO eserciti le proprie funzioni in piena autonomia e indipendenza e in particolare non assegnando allo stesso attività o compiti che risultino in contrasto o conflitto di interesse e non fornendo istruzioni sullo svolgimento dei propri compiti al DPO;
 - e) tenere il registro delle attività di trattamento ex art 30 GDPR;
 - f) effettuare e tenere aggiornata l'analisi dei rischi e la Valutazione d'impatto sulla protezione dei dati per quei trattamenti per i quali è necessario tale attività (ex art. 35 GDPR);
 - g) consultarsi con il DPO nei casi indicati ex art. 35 GDPR n. 3 lettera a), b) c);
 - h) al fine di garantire un'autonomia anche finanziaria, al DPO potrà essere attribuito un budget di spesa, da concordarsi di volta in volta, per l'esercizio delle funzioni di controllo ad esso attribuite in ragione ed in proporzione delle necessità riscontrate, dell'evoluzione tecnologica e normativa, nonché ai provvedimenti della Autorità competente. Tale budget dovrà essere impiegato esclusivamente per esborsi che questo dovrà sostenere nell'esercizio delle sue funzioni quali, a titolo esemplificativo, assistenza consulenziale, spese di funzionamento e di aggiornamento. Il DPO ha l'obbligo di rendiconto a Opera delle eventuali spese sostenute;
 - i) consentire l'accesso a tutte le attività, relative al trattamento di dati personali svolte da Opera ed alla relativa documentazione; qualora attività rilevanti o potenzialmente rilevanti siano affidate a terzi, il DPO deve poter accedere anche alle attività svolte da detti soggetti in virtù delle nomine in carico a tali soggetti di: Contitolari del trattamento, Responsabili esterni al trattamento, Sub-responsabili del trattamento;
 - j) coinvolgere il DPO nei casi di evento di data breach come definito dalle procedure interne.

Art. 3 (Corrispettivo economico e modalità di pagamento dei compensi)

1. Il compenso annuale minimo garantito del DPO per eseguire i compiti e le funzioni meglio descritti nel precedente articolo 1, ad esclusione delle lettere d), e) i) e j) è pari a complessivi euro 3.400,00 annuali oltre IVA e CPA come per legge, da corrisondersi in 2 rate semestrali posticipate dell'importo di euro 1.700,00 oltre IVA e CPA.
2. Per i compiti e le funzioni di cui all'art. 1, lettere d), e) i) e j), previo invio di apposita richiesta scritta di Opera che ne individua oggetto e impegno orario stimato, si conviene un importo orario pari ad euro 85,00, nel limite massimo di euro 2.500,00 all'anno.
3. Gli importi di cui al presente articolo si intendono al netto di IVA di legge e della rivalsa per oneri previdenziali (4%).

Art. 4 (Durata del servizio e diritto di recesso)

1. Il servizio avrà durata per tre anni, dal 10 aprile 2023 al 9 aprile 2026.
2. Essendo il contratto stipulato al fine di garantire continuità con il servizio precedente in considerazione della procedura di segnalazione data breach al Garante per la protezione dei dati personali (prot. Opera n. 700 d.d. 27/01/2023), è facoltà di Opera risolvere anticipatamente il contratto nell'ipotesi in cui la detta procedura si concludesse prima della scadenza naturale dello stesso.
3. Per la disciplina del recesso del contratto si applica l'art. 109 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 unitamente all'art. 13 delle Condizioni generali di contratto.

Art. 5 (Revoca per giusta causa, rinuncia, sopravvenuta incapacità, morte o decadenza del DPO)

1. Opera può revocare in ogni momento il DPO per giusta causa. Per giusta causa di revoca si intende:
 - a) la mancata prestazione dell'attività concernente il proprio ruolo da parte del DPO per un periodo di almeno sei mesi;
 - b) la perdita dei requisiti di autonomia, indipendenza, professionalità e continuità d'azione, incompatibilità e conflitto d'interesse;
 - c) l'amministrazione di imprese o organizzazioni che, anche in modo indiretto, ostacolano lo sviluppo umano o contribuiscono a violare i diritti fondamentali della persona;
 - d) l'interdizione o l'inabilitazione, ovvero una grave infermità che renda il DPO inidoneo a svolgere le proprie funzioni di vigilanza, o un'infermità che, comunque, comporti l'assenza dal luogo di lavoro per un periodo continuativo superiore a sei mesi;
 - e) un grave inadempimento dei doveri propri commesso dal DPO;
 - f) una sentenza di condanna passata in giudicato a carico del DPO ad una pena che comporta l'interdizione, anche temporanea dai pubblici uffici, ovvero l'interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche.
2. In caso di rinuncia, sopravvenuta incapacità, morte, revoca o decadenza del DPO, Opera deve essere informata tempestivamente in modo da provvedere senza indugio alla nomina di un nuovo DPO.

Art. 6 (Piena autonomia e indipendenza del DPO)

1. Il rapporto disciplinato dal presente capitolato è ad ogni effetto di natura autonoma. Il DPO opererà senza alcun vincolo di subordinazione, in totale autonomia organizzativa ed operativa, senza nessun altro dovere se non quello di adempiere ai propri obblighi e/o funzioni in modo puntuale e conforme alle proprie migliori capacità professionali, nel rispetto dei piani di sicurezza dei dati concordati periodicamente con il Titolare e del Regolamento di funzionamento del DPO che il DPO predisporrà a valle dell'incarico e comunicherà a Opera.
2. Il DPO opererà altresì senza alcun vincolo di orario e svolgerà le proprie prestazioni nei luoghi ove queste risulteranno necessarie, presso la sede del Titolare o presso il proprio studio professionale, mantenendo con Opera periodici contatti volti, in particolare, a permettere una verifica sull'attività svolta e a rispondere alle richieste provenienti dagli interessati o dal Garante.

Art. 7 (Privacy)

1. Con la stipulazione del contratto oggetto del presente capitolato, il DPO, debitamente informato, manifesta al Titolare del trattamento il proprio libero e specifico consenso al trattamento, alla comunicazione ed alla diffusione dei dati di contatto che lo riguardano. Tali dati saranno oggetto di trattamenti manuali, elettronici ed informatici, nel rispetto di idonee misure di sicurezza e protezione dei dati medesimi, unicamente per quanto concerne l'adempimento degli obblighi previsti dalle leggi dello Stato, dai Regolamenti e dalla normativa comunitaria, nonché in adempimento e per l'esecuzione degli obblighi assunti con il presente accordo.
2. Il nominativo e i dati di contatto del DPO (recapito postale, telefono dedicato dal Titolare del trattamento, email) saranno resi disponibili a tutto il personale dipendente di Opera e comunicati al Garante per la protezione dei dati personali con le modalità tecniche da quest'ultimo stabilite. I dati di contatto del DPO quali: email utilizzata per l'attività dpo, telefono ed indirizzo presso la sede del

Titolare ed eventuale nominativo saranno, altresì, pubblicati sul sito internet istituzionale e nelle informative predisposte da Opera (cfr. art. 37).

Art. 8 (Cessione del contratto)

1. Il DPO non può trasferire le posizioni attive e passive del presente contratto senza il preventivo accordo scritto di Opera.

Art. 9 (Subappalto)

1. Non è ammesso subappalto.

Art. 10 (Codice di comportamento)

1. Per tutti gli aspetti inerenti il presente atto, l'attività delle Parti dovrà svolgersi nel pieno rispetto di quanto previsto dal codice di comportamento dei dipendenti di Opera Universitaria di Trento, pubblicato sul sito istituzionale di Opera (www.operauni.tn.it), pena la risoluzione dell'atto.

Art. 11 (Obblighi in materia di legalità)

1. Il Soggetto affidatario con l'accettazione del presente capitolato, attesta, ai sensi e per gli effetti dell'art. 53, comma 16 ter, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo o comunque aventi ad oggetto incarichi professionali con ex dipendenti di Opera Universitaria di Trento che abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della stessa Opera Universitaria di Trento nei confronti del Soggetto incaricato nel triennio successivo alla cessazione del rapporto di pubblico impiego.
2. Fermo restando l'obbligo di denuncia all'Autorità giudiziaria, l'appaltatore si impegna a segnalare tempestivamente alla stazione appaltante ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione, nonché ogni tentativo di intimidazione o condizionamento di natura criminale che venga avanzata nel corso dell'esecuzione del contratto nei confronti di un proprio rappresentante, dipendente o agente.

Art. 12 (Tracciabilità dei pagamenti)

1. Il professionista, a pena di nullità assoluta del presente affidamento, assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136.
2. A tal fine, il professionista comunica all'Ente, entro sette giorni dall'accensione, gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati e, nello stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.

Art. 13 (Norma di chiusura)

1. Trattandosi di contratto stipulato tramite ordine Mepat, i rapporti tra le parti sono regolati, oltre che dal presente capitolato, dal modulo d'ordine, dal contenuto del Catalogo relativo al servizio, dalle Condizioni Generali di contratto, nonché dal Capitolato Tecnico allegato al bando di abilitazione oltre che dalle disposizioni di cui alla Legge Provinciale 9 marzo 2016, n. 2, nella Legge Provinciale 19 luglio 1990, n. 23 e relativo Regolamento, nella Legge Provinciale 23 marzo 2020, n. 2, nel D.Lgs. n. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici), nonché nella normativa vigente in materia.